


Censimento Amianto: obblighi e sanzioni (LR 14/2012 e Decreto 30.1.2013)



A fine 2005 in applicazione della norma nazionale è stato varato il P.R.A.L., con l'obiettivo, ambizioso, di eliminare la presenza di amianto dal territorio entro il 2015.

Strumento base del piano è la realizzazione del **censimento** per conoscere quantità effettiva, tipologia e condizioni del manufatto, localizzazione dei materiali.

la **Legge Regionale 14 del Luglio 2012**, interviene con alcune modifiche sulla normativa precedente per rafforzare l'obbligo di censimento, definendo anche i criteri applicativi delle sanzioni previste per chi non adempie, e per facilitare le attività di bonifica.

Il censimento: chi e come

Il piano incarica l'ASL, ma anche i comuni, le province, l'ARPA di incentivare l'autonotifica e supportare i cittadini e le imprese nella compilazione.

Al censimento sono tenuti tutti i proprietari, pubblici e privati di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, utilizzando la modulistica di legge (Mod. NA/1).

Il modello NA/1, da trasmettere alla ASL, prevede solo la dichiarazione della percentuale della superficie eventualmente danneggiata (maggiore o minore del 10%); il calcolo dell'**indice di degrado**, ottenibile applicando l'algoritmo regionale, permette di definire con facilità lo stato di conservazione del materiale e le conseguenti scelte rispetto a eliminazione e/o messa in sicurezza.

Modulo NA/1

L'indice di Degrado

Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (**DDG sanità 13237/2008**).

L'indice di degrado (ID), autocertificabile a cura del proprietario o del responsabile dell'attività, consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero, cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare.

In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni (ID compreso tra 25 e 44)
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

Indice di degrado

Il termine previsto per l'invio della comunicazione era il 31 gennaio 2013. Si ricorda però che la trasmissione tardiva del modulo NA/1 non comporta sanzione; la sanzione scatta solo in caso di mancata comunicazione.

La sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00, è modulata in base alla tabella:

	Quantità di amianto ¹		
	< 100 m ²	100 m ² < x < 1000 m ²	> 1000 m ²
PERICOLOSITÀ	.	.	.
ID ² < uguale 25	100 €	500 €	1500 €
ID tra 25 e 44	500 €	1000 €	1500 €
ID uguale o superiore 45	1000 €	1500 €	1500 €
Materiali danneggiati per una superficie >10% (D.m. 6 settembre 1994)	1500 €	1500 €	1500 €

In caso di segnalazione:

Il comune ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione, secondo un apposito protocollo. **Il proprietario, entro trenta giorni**, trasmette la stima dello stato di conservazione, effettuata da un tecnico abilitato, al comune e all'ASL. In caso di inadempimento, l'ASL provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

Amianto e Programma di Sviluppo Rurale:

L'aver effettuato il censimento amianto è uno dei requisiti previsti e controllati in sede di verifica degli adempimenti per l'erogazione alle imprese agricole dei finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale.